

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

**DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA IGP
“PESCA DI LEONFORTE”**

REV.	DATA	PREPARATO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile schema di certificazione	APPROVATO Direttore
00	21/02/11			
01	11/07/12			
02	26/06/17			
03	08/09/23			

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

INDICE GENERALE

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi	3
3. Termini e definizioni	5
4. Soggetti coinvolti.....	6
4.1 Adesioni al sistema dei controlli.....	6
4.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli.....	7
4.1.2 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema	7
4.2 Ritiro o cessazione dell’attività	7
5. Requisiti di conformità.....	8
6. Piano dei controlli.....	8
6.1 Generalità	8
6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive.....	8
6.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto	9
6.4 Documenti di trasporto	9
6.5 Prescrizioni accessorie.....	9
6.6 Etichettatura.....	10
6.7 Iter per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Agroqualità	10
6.8 Esiti delle prove	12
6.9 Autocontrollo.....	13
7. Gestione delle non conformità	13
7.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori	13
7.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità	13
8. Ricorsi.....	14
9. Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo	15

Allegato 1 “Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare TDC Pesca di Leonforte”

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP o di una IGP siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art. 7) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all'art. 36 ed 37 del Reg. (UE) 1151/2012, autorizzati dagli Stati Membri.

Agroqualità, quale organismo di controllo iscritto nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP, IGP e STG autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (d'ora in poi Masaf) ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto IGP “Pesca di Leonforte”.

Il presente dispositivo contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l'insieme delle condizioni e dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato con la denominazione "Pesca di Leonforte" IGP, ed in particolare:

- ✓ la delimitazione della zona geografica nel cui territorio devono essere ubicati tutti i terreni e gli impianti di condizionamento della filiera disciplinata;
- ✓ la descrizione del prodotto con identificazione della materia prima e delle caratteristiche finali;
- ✓ la descrizione del metodo di ottenimento;
- ✓ i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- ✓ le modalità di presentazione al momento dell'immissione del prodotto al consumo/commercio;
- ✓ le procedure di controllo applicabili.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da Agroqualità, al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinata sono originate le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della disciplina produttiva. Queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. I soggetti della filiera riconosciuti, pertanto, devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da Agroqualità.

2. Riferimenti normativi

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» pubblicata su G.U. n. 162 del 13 luglio 2023.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 425/2013 della Commissione del 7 maggio 2013 recante approvazione di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»

Decreto 20 giugno 2012 recante Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» registrata con regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione del 16 luglio 2010.

Disciplinare di produzione “Pesca di Leonforte” I.G.P. Decreto 2 agosto 2023 pubblicato in GU n.198 del 25-08-2023;

Regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione, del 15 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pesca di Leonforte IGP).

Regolamento (UE) n. 1151/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il reg. UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. 031 L del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/11 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Direttiva (UE) n. 2011/91 del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare una partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti.

Decreto ministeriale 18 dicembre 1997 strutture di controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1998 individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette.

Decreto Ministeriale del 15 aprile 2013 Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per l'attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.

Decreto Legislativo 23.06.2003, n. 181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 297 pubblicato nella G.U. n. 293 del 15/12/2004 inerente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 271 del 12 marzo 2015, relativo all'Istituzione della Banca dati vigilanza.

Legge 27.12.2006 n.296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) – art.1, comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate demandate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 novembre 2007 (prot. n° 22897), avente per oggetto: piani di controllo sulle denominazioni protette italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienza agli obblighi tariffari da parte degli operati;

Nota n. 22965 del 30 novembre 2007 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste inerente alla separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”

ISO IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

3. Termini e definizioni

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO 9000:2008 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni:

- ✓ **agricoltore:** soggetto identificato che conduce dei terreni ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare;
- ✓ **certificazione di conformità:** atto mediante il quale l’ODC dichiara che uno o più lotti di prodotto sono stati ottenuti nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della IGP Pesca di Leonforte;
- ✓ **autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità della I.G.P. “Pesca di Leonforte” attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo;
- ✓ **autorità di vigilanza:** Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e Regioni interessate alla IGP (Sicilia);
- ✓ **azione correttiva:** insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti;
- ✓ **certificato di riconoscimento:** documento emesso da Agroqualità nel quale sono riportati i dati identificativi dell’operatore inserito nella filiera, il ruolo che quest’uomo svolge nella filiera della IGP “Pesca di Leonforte” e la data di ingresso nella filiera;
- ✓ **cessazione:** chiusura dell’attività da parte di un operatore iscritto. L’operatore che cessa l’attività viene cancellato dall’elenco degli iscritti della IGP per la campagna in oggetto;
- ✓ **confezionatore:** soggetto identificato che conduce un impianto di confezionamento ubicato nella zona di produzione e che esegue le operazioni di cernita, stoccaggio e di confezionamento;
- ✓ **controllo di conformità:** atto mediante il quale Agroqualità verifica il rispetto dei requisiti di conformità della I.G.P. “Pesca di Leonforte” specificati nel disciplinare;
- ✓ **Consorzio di tutela:** consorzio autorizzato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526, con particolare riferimento all’art. 14;
- ✓ **detentore della partita:** soggetto che possiede e/o può disporre della partita di pesche;
- ✓ **disciplinare:** documento che specifica i requisiti obbligatori della “Pesca di Leonforte” IGP e il procedimento necessario alla sua produzione;
- ✓ **lotto:** partita di prodotto, ritenuta omogenea, collocata nello stesso complesso aziendale, e oggetto di controllo a campione da parte di Agroqualità, che ne predispone le prove. Per lotto omogeneo si intende “un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche”; il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella UE ed è apposto sotto la propria responsabilità;
- ✓ **non conformità grave:** irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto e/o la perdita dei requisiti di tracciabilità del prodotto stesso. Tali non conformità determinano il divieto di identificare i lotti di prodotto interessati come “Pesca di Leonforte”;
- ✓ **non conformità lieve:** non corrispondenza delle attività svolte che non pregiudicano la conformità della materia prima e del prodotto. Tale rilievo non pregiudica la conformità del prodotto. I lotti di prodotto interessati possono essere identificati come “Pesca di Leonforte”
- ✓ **operatore:** agricoltore o confezionatore che presenta ad Agroqualità la domanda di adesione al sistema dei controlli;
- ✓ **partita di pesche:** quantità omogenea di pesche per cui è possibile garantire l’identificazione e la rintracciabilità. Per partita si intende, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva del Consiglio n. 2011/91 del 13 dicembre 2011 “un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche”. L’art. 3 della predetta direttiva specifica che “la partita è determinata in ciascun caso dal produttore, dal fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno della comunità”. Le indicazioni di cui all’art. 1. paragrafo 1 sono “determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati produttori.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

- ✓ **zona di produzione:** zona delimitata per la produzione del prodotto “Pesca di Leonforte” prevista dal Disciplinare.

4. Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo gli agricoltori ed i confezionatori (complessivamente indicati come operatori) che concorrono alla produzione di una partita di pesche che si vuole identificare come “Pesca di Leonforte” IGP.

È cura di Agroqualità procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del disciplinare, secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente dispositivo di controllo approvato dal Masaf.

4.1 Adesioni al sistema dei controlli

Gli agricoltori che intendono produrre per la IGP “Pesca di Leonforte”, devono presentare ad Agroqualità entro il 31 gennaio fatta salva la possibilità per Agroqualità di accettare richieste di adesione oltre detto termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità dell’agricoltore:

- richiesta di prima adesione (MDC3);
- elenco terreni contenente i riferimenti catastali delle particelle destinate alla IGP;
- foglio di mappa e visura catastale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il titolo in forza del quale si ha la conduzione dei terreni nel caso in cui non si è proprietari;
- copia documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale;
- copia dell’avvenuto pagamento delle quote previste dal tariffario approvato dal Masaf;
- nel caso in cui siano presenti locali di stoccaggio copia dell’autorizzazione/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;
- copia del certificato iscrizione alla CCIAA (o autodichiarazione registro imprese)

I confezionatori che intendono produrre per la IGP “Pesca di Leonforte”, devono presentare ad Agroqualità entro il 31 gennaio fatta salva la possibilità per Agroqualità di accettare richieste di adesione oltre detto termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità del confezionatore:

- richiesta di prima adesione (MDC4);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il titolo in forza del quale si ha la conduzione dei terreni nel caso in cui non si è proprietari;
- copia documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale;
- copia dell’avvenuto pagamento delle quote previste dal tariffario approvato dal Masaf;
- copia dell’autorizzazione/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;
- planimetria descrittiva dei locali e degli impianti utilizzati;
- copia del certificato iscrizione alla CCIAA.

All’atto della presentazione ad Agroqualità della richiesta di accesso al sistema di controllo, i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del piano dei controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della denominazione “Pesca di Leonforte”. Gli operatori si impegnano ad essere disponibili alle attività di controllo di conformità che Agroqualità intende effettuare, con o senza preavviso, presso i siti dichiarati, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare ed alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo.

In caso di Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf, questo potrà trasmettere ad Agroqualità le domande di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della IGP (MCD3 ed MDC4).

In caso di forme associative (es. Cooperative di primo grado) queste potranno trasmettere ad Agroqualità le domande di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della IGP (MCD3 ed MDC4) dei propri soci.

In seguito al ricevimento della domanda (moduli MDC3 ed MDC4 a seconda della tipologia di operatore), Agroqualità ne valuta l’accettabilità, riguardo ai requisiti riportati nel Piano dei controlli. In caso di mancata accettazione, i motivi del rifiuto sono chiaramente riportati nella comunicazione inviata da Agroqualità.

Con la sottoscrizione e l’invio dei moduli di adesione (moduli MDC3 ed MDC4 a seconda della tipologia di operatore) da parte di Agroqualità, il contratto acquisisce efficacia ed ha validità fino alla scadenza dell’autorizzazione al controllo da parte del Masaf o salvo espressa rinuncia da parte dell’operatore.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

4.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli

Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che Agroqualità effettuerà per ammettere gli operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli.

Agricoltori

Prima dell’inizio delle operazioni di raccolta delle pesche, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sui terreni per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli e le reali condizioni di idoneità dei terreni a rispettare le prescrizioni del disciplinare.

- ubicazione dei terreni nelle zone previste dal disciplinare;
- numero delle piante;
- ecotipi;
- forme di allevamento.

Gli agricoltori, che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare, non sono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre per la IGP “Pesca di Leonforte”.

L’iscrizione dei terreni idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “TDC Pesca di Leonforte” a fronte del disciplinare.

Confezionatori

Prima dell’inizio delle operazioni di confezionamento, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sugli impianti per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del disciplinare. L’iscrizione degli impianti idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “TDC Pesca di Leonforte” a fronte del disciplinare.

4.1.2 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema

L’adesione annuale per gli operatori si intende tacitamente rinnovata a meno di esplicita disdetta scritta ad Agroqualità.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi, salvo il caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore.

In base al tipo di variazione, Agroqualità valuta l’applicazione delle condizioni previste al paragrafo 4.1.1 con la ripetizione della verifica di iscrizione.

4.2 Ritiro o cessazione dell’attività

Gli operatori, che intendano ritirarsi dal sistema dei controlli della IGP “Pesca di Leonforte”, devono comunicarlo mediante l’invio della richiesta di rinuncia datata e firmata entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento.

Tutti gli operatori nei casi sopra descritti:

- ✓ sono tenuti al pagamento delle quote fisse e variabili maturate fino alla data della comunicazione di cessazione o rinuncia;
- ✓ devono sospendere le attività relative alla IGP;
- ✓ devono sospendere l’utilizzo delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla IGP;
- ✓ non devono utilizzare i marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza.

Il soggetto che intenda accedere nuovamente al sistema di controllo della IGP dovrà attivare un nuovo iter

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

di riconoscimento come descritto al paragrafo 4.1.1.

5. Requisiti di conformità

I soggetti, che intendano partecipare alla filiera produttiva della IGP “Pesca di Leonforte”, devono assoggettarsi al controllo attuato da Agroqualità e operare in conformità al disciplinare della IGP “Pesca di Leonforte” e al presente dispositivo di controllo approvato dal Masaf. L’operatore potrà trovare tali requisiti nel Disciplinare di produzione nella versione aggiornata pubblicata sul sito del Ministero.

6. Piano dei controlli

6.1 Generalità

Il prodotto destinato alla IGP “Pesca di Leonforte” è sottoposto a controllo di conformità al disciplinare di produzione e al presente dispositivo di controllo.

I controlli possono essere suddivisi in:

- ✓ controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica e registrazione svolte dagli agricoltori e dai confezionatori a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel § 5 e nella documentazione che costituisce il dispositivo di controllo approvato dal Masaf;
- ✓ controlli esterni (controlli di conformità): attuati da Agroqualità, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli operatori e prove sul prodotto.

Gli operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo che Agroqualità intende effettuare, presso le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della IGP “Pesca di Leonforte” e alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo.

Nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità - TDC Pesca di Leonforte - svolti a fronte del disciplinare sono specificati, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione, i controlli e le attività che gli operatori devono attuare per identificare le proprie partite di prodotto come “Pesca di Leonforte” IGP e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti da Agroqualità.

6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli svolti da Agroqualità sono descritti nella tabella “TDC Pesca di Leonforte” allegata al presente dispositivo. Nella seguente tabella si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive.

<i>Tipologia di Operatore</i>	<i>Tipo di verifica</i>	<i>% di verifica</i>	<i>Frequenza verifica</i>	<i>Fase critica controllata</i>
Agricoltore	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controllo	33% degli iscritti + 2% iscritti verificati negli anni precedenti	Tutti gli anni	Metodo di ottenimento, rintracciabilità
Confezionatori	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controlli	100% degli iscritti	Tutti gli anni 1 volta l’anno	Processo di confezionamento, rintracciabilità
Prodotto	controllo	100% delle partite per cui si richiede l’autorizzazione al confezionamento	mensile	Rintracciabilità prodotto
		100% confezionatori	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Parametri chimico- fisici organolettici

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

Le verifiche ispettive di controllo annuale devono avvenire, preferibilmente, in concomitanza con almeno una delle attività lavorative previste dal disciplinare di produzione. Qualora la verifica di controllo non sia svolta in concomitanza con le attività di lavorazione, essa sarà effettuata a base documentale. I soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da Agroqualità.

Agroqualità si riserva di disporre l'esecuzione di verifiche ispettive supplementari in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogniqualvolta dall'esame dei dati comunicati emergano dubbi circa la conformità delle forniture e delle situazioni produttive. Qualora nel corso di tali verifiche supplementari si dovessero riscontrare situazioni non conformi queste saranno trattate in accordo con le azioni correttive previste nello schema di controllo.

6.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto

Le partite di pesche destinate alla IGP devono essere supportate dalla seguente documentazione:

- ✓ documenti di trasporto (DDT)* che rendano conto delle movimentazioni subite dalle partite di prodotto (ad esempio dall'agricoltore al confezionatore), contrassegnati dal destinatario;
- ✓ registrazioni dei dati relativi alle attività di confezionamento, che mostrino la rintracciabilità del prodotto**;

Tale documentazione permetterà di ricostruire “la storia” della produzione del lotto/partita e di verificarne la conformità.

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento.

* In caso di Operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna del prodotto al confezionatore sarà testimoniata da una ricevuta rilasciata dal Confezionatore, che ne deve conservare copia, all'Agricoltore contenente gli elementi previsti per il DDT.

** Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di ottenimento del prodotto e di confezionamento come ogni altra registrazione, possono essere fornite con documentazione qualsiasi, purché siano previste almeno le voci presenti nella corrispondente modulistica allegata al presente dispositivo di controllo, atta a dimostrare la conformità al disciplinare e la tracciabilità del prodotto. Per le registrazioni possono essere utilizzati anche sistemi informatici.

6.4 Documenti di trasporto

I documenti di trasporto (DDT) devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario, per ogni partita di pesche da avviare al confezionamento:

- ✓ il peso della partita;
- ✓ la varietà;
- ✓ la dicitura “prodotto destinato alla IGP “Pesca di Leonforte” (o diciture atte ad identificare il prodotto IGP dal prodotto convenzionale);
- ✓ la data di raccolta delle pesche (*dicitura omettibile unicamente in caso coincida con la data di consegna del prodotto*);
- ✓ la data di consegna delle pesche.

I documenti di trasporto (DDT) devono chiaramente indicare, oltre al mittente e destinatario, per le marze utilizzate per gli innesti:

- ✓ il numero di marze trasportate;
- ✓ la zona di provenienza;
- ✓ la varietà.

6.5 Prescrizioni accessorie

Operatori della filiera

È cura di ogni operatore verificare la documentazione relativa alla rintracciabilità e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità.

Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da altre generiche

Gli operatori iscritti devono mantenere separati temporalmente o spazialmente il prodotto generico da

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

quello destinato alla IGP “Pesca di Leonforte”. In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate “spazialmente” gli operatori dovranno identificare i terreni, le linee di confezionamento e gli impianti utilizzati. In caso di separazione temporale gli operatori dovranno raccogliere e confezionare il prodotto convenzionale in periodi differenti rispetto al prodotto destinato alla IGP. Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di Agroqualità nel corso delle verifiche ispettive.

Agricoltori

Gli Agricoltori devono registrare gli interventi colturali e devono tenere a disposizione degli Ispettori i quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) per la verifica dei trattamenti effettuati (operazioni colturali, potatura, diradamento, concimazione, insacchettamento, raccolta, etc), i documenti di trasporto in caso di acquisto di portinnesti/piantine. Alla consegna del prodotto al confezionatore devono accertarsi di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate. È cura di ogni operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. E’ cura di ogni operatore accertarsi di conferire il prodotto ad operatori iscritti alla denominazione. Gli elenchi possono essere richiesti ad Agroqualità

Confezionatori

In fase di accettazione, il confezionatore deve accertarsi che la partita di pesche atta a divenire “Pesca di Leonforte” IGP provenga da operatori iscritti e sia accompagnata da adeguata documentazione di trasporto. I confezionatori devono registrare le attività di cernita, di stoccaggio e di confezionamento e devono tenere a disposizione degli Ispettori le registrazioni relative alle attività svolte per la verifica della conformità al disciplinare ed al dispositivo per il controllo di conformità. I confezionatori, dopo l’effettuazione delle prove di conformità sul prodotto, devono garantire che le partite di pesche non subiscano alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche, né siano mescolate con altre partite di pesche da destinare alla commercializzazione come prodotto convenzionale. E’ cura di ogni confezionatore inviare mensilmente (entro il mese successivo) ad Agroqualità fino a chiusura delle attività di confezionamento una rendicontazione relativa al prodotto confezionato con il dettaglio del prodotto in entrata per ogni singolo conferitore, i quantitativi scartati, i quantitativi confezionati come IGP “Pesca di Leonforte” ed i quantitativi di pesche commercializzati come convenzionale. In caso di mancato invio dei dati mensili, Agroqualità provvede a richiedere l’invio della suddetta documentazione entro 15 giorni. Nel caso di mancato invio entro i termini prestabiliti Agroqualità effettuerà una verifica supplementare per appurare la completezza delle registrazioni. In caso di assenza delle registrazioni in sede di verifica supplementare Agroqualità comunicherà la non conformità classificata grave all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari in aggiunta alle segnalazioni già dovute in accordo con le altre disposizioni del piano dei controlli.

6.6 Etichettatura

Ogni operatore titolare di etichetta deve assicurare la conformità ed attenersi alle prescrizioni riportate sul disciplinare di produzione. Sulle etichette deve, inoltre, essere indicata la seguente dicitura “Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente” seguita dalla parola Italia o dalla bandiera italiana.

Ogni operatore deve inviare le etichette ad Agroqualità che ne verifica la conformità al disciplinare di produzione IGP “Pesca di Leonforte”, preventivamente alla sua immissione in commercio.

6.7 Iter per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Agroqualità

Il processo attraverso il quale viene rilasciata l’autorizzazione sulle partite di pesche destinate alla commercializzazione come IGP Pesca di Leonforte nel corso della campagna annuale si articola nelle fasi di seguito descritte.

- a) Il confezionatore che intende immettere in commercio il prodotto come "Pesca di Leonforte" IGP deve comunicare ad Agroqualità, tramite il modulo MDC7 “Richiesta verifica lotti IGP “Pesca di Leonforte” - almeno 10 giorni prima la data di inizio del primo confezionamento - i quantitativi di prodotto che intende mettere in commercio (dato previsionale) in tutta la campagna suddiviso per i relativi ecotipi ed il periodo stimato per la fine dell’attività di confezionamento.
- b) Agroqualità, sulla base delle informazioni acquisite stabilisce il numero di prelievi e di prove da effettuare per la campagna in corso, secondo le frequenze riportate nella tabella A ed il periodo in cui effettuare tali verifiche.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

Tabella A: criteri per la determinazione del numero di prelievi/prove¹

Quantitativi di pesche che si intende immettere in commercio come IGP per anno (tonnellate) per ogni ecotipo	Numero di prove chimico fisiche ed organolettiche sulle pesche (per ogni ecotipo)
0-200	1
201 – 500	2
oltre 500	3

- c) Agroqualità incarica l'ispettore e gli comunica, attraverso l'invio di copia del suddetto modulo, i dati necessari per svolgere il prelievo e le prove fisiche/sensoriali (peso, sapore, aspetto/colore) sul prodotto atto a divenire IGP. La prima verifica analitica del primo anno di adesione è effettuata prima dell'avvio del confezionamento dei primi lotti come “Pesca di Leonforte” IGP².
- d) L'ispettore incaricato da Agroqualità contatta e concorda con il responsabile dell'impianto di confezionamento la data in cui effettuare la verifica.
- e) L'ispettore procede al prelievo del prodotto presso l'impianto di confezionamento. Le pesche sono prelevate dalla linea di stoccaggio per ogni ecotipo. I campioni finali da prelevare sono ricavati da un campione globale composto casualmente secondo i criteri espressi nella tabella B.

Tabella B - Criteri di formazione del campione globale

Massa del lotto (kg)	Massa campione globale (kg)
Fino a 2000	20
Da 2001 a 5000	30
Da 5001 a 10000	40
Da 10001 a 20000	60
Da 20001 a 200000	100

L'ispettore preleva un campione finale di circa il 20 % in peso dalla massa del campione globale (e comunque almeno 20 unità) per verificare la conformità delle caratteristiche fisiche (peso) e visive (aspetto/colore/odore) previste dal disciplinare e sul 20% della massa campionata (almeno tre unità) verifica le caratteristiche relative al sapore, riportando l'esito nel verbale di verifica lotti.

- f) Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche fisiche e visive del campione prelevato risultano **conformi**, l'ispettore procede al prelievo dei campioni per la verifica delle caratteristiche fisico-chimiche (consistenza della polpa e contenuto in solidi solubili) come descritto al successivo punto g). Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche fisiche e sensoriali del campione prelevato risultano **non conformi**, l'ispettore procede al prelievo di un nuovo campione di pesche dal campione globale in questione e ripete la verifica. Se le caratteristiche del nuovo campione risultano anch'esse non conformi, il lotto non può essere destinato alla commercializzazione come IGP Pesca di Leonforte; se al contrario le caratteristiche fisiche e visive del secondo campione risultano conformi, il lotto è conforme e pertanto si può procedere con il prelievo per le prove chimiche.
- g) L'ispettore in caso di conformità fisica e sensoriale del campione procede a prelevare dal campione globale ulteriori tre campioni di circa il 5% (e comunque almeno 5 unità) ciascuno di cui uno rimane come contro campione al richiedente ed altri due campioni vengono inviati al laboratorio per l'effettuazione delle prove della consistenza della polpa e del contenuto in solidi solubili (grado Brix).

¹Nel caso in cui dalla rintracciabilità si evidenzino, a chiusura delle attività di confezionamento, uno sfioramento dei quantitativi confezionati come IGP rispetto alla Tab.A, in assenza di prodotto da confezionare per la campagna in corso Agroqualità effettuerà un campionamento aggiuntivo nella campagna successiva.

² Iter valido il primo anno di adesione alla IGP. Per i successivi anni si applica quanto previsto al p.to n) del presente piano dei controlli.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

- h) L'ispettore, inoltre, accerta la conformità della rintracciabilità del lotto di pesche oggetto di campionamento, verificando la documentazione elencata al paragrafo 6.3 del presente dispositivo. Il richiedente deve dichiarare sotto la sua responsabilità l'omogeneità del lotto.
- i) L'Ispettore trasmette tempestivamente il verbale di verifica ad Agroqualità che rilascia, ad esito positivo delle prove della consistenza della polpa e del contenuto in solidi solubili (grado Brix), l'autorizzazione come IGP Pesca di Leonforte fino ad un quantitativo previsto dalla tabella A. Solo per la prima verifica lotti del primo anno di adesione, il confezionamento non può avvenire fino a quando non è accertata la conformità delle caratteristiche fisiche e sensoriali ed il richiedente non ha ricevuto l'autorizzazione di Agroqualità. Se dai rapporti di prova sul prodotto del laboratorio incaricato dovessero emergere scostamenti dai valori previsti per i parametri disciplinati, Agroqualità comunica la non conformità del lotto prelevato e l'impossibilità a poter procedere al confezionamento del prodotto come IGP Pesca di Leonforte. In questo caso l'autorizzazione al confezionamento può essere rilasciata ripetendo l'iter sopra definito dal p.to a) fino ad h) su un altro lotto.
- j) Le successive verifiche chimico fisiche e sensoriali previste nel corso della campagna, così come definite al precedente p.to b), sono svolte secondo le stesse modalità descritte nei p.ti precedenti fermo restando la possibilità da parte dell'azienda di commercializzare il prodotto anche prima dell'accertamento delle caratteristiche chimico fisiche e sensoriali da parte di Agroqualità. Il lotto sottoposto a campionamento ed analisi deve essere identificato e trattenuto fino ad accertamento della conformità o in alternativa commercializzato come convenzionale
- k) In alternativa, le prove fisiche (peso) e visive (aspetto/colore/odore) unitamente alle prove relative alla consistenza della polpa e del contenuto in solidi solubili - grado Brix, possono essere eseguite direttamente in laboratorio. In tal caso dal campione globale l'ispettore preleva un campione finale di circa il 20 % in peso dalla massa del campione globale (e comunque almeno 20 unità) dai quali ricava tre campioni di laboratorio costituiti da almeno 6 unità ciascuno di cui uno rimane come controcampione al richiedente ed altri due campioni vengono inviati al laboratorio per l'effettuazione delle prove. In caso di non conformità delle prove si rimanda a quanto previsto al p.to i) limitatamente alla verifica sul primo lotto di confezionamento ed al paragrafo 6.8 in caso di non conformità delle prove sui successivi lotti di confezionamento.
- l) In alternativa rispetto a quanto previsto al p.to g), le prove della consistenza della polpa ed il contenuto in solidi solubili (grado Brix) possono essere eseguite dall'ispettore presso l'impianto di confezionamento mediante l'utilizzo di specifiche apparecchiature portatili, contestualmente alle verifiche previste nel punto f). Le modalità per la determinazione della consistenza della polpa e del contenuto in solidi solubili (grado Brix) sono definite in una specifica Istruzione operativa.
- m) Per le successive campagne di produzione l'azienda che intende confezionare prodotto come IGP, potrà procedere anche sul primo lotto al confezionamento ed alla commercializzazione anche prima dell'accertamento delle caratteristiche chimico fisiche e sensoriali, fermo restando che Agroqualità verificherà la conformità del prodotto secondo quanto riportato dal p.to a) al punto l).

Le prove chimico fisiche devono essere svolte da laboratori, accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la specifica prova e 'presso l'impianto di confezionamento mediante l'utilizzo di specifiche apparecchiature portatili, correttamente tarate secondo i principi della norma internazionale UNI EN ISO 17025

6.8 Esiti delle prove

In caso di esito conforme delle prove, si può ritenere completata l'attività di valutazione sul prodotto.

In caso di esito non conforme delle prove si procede, su richiesta del detentore del lotto, ad un secondo campionamento su un lotto differente, sul quale devono essere ripetute tutte le prove previste³. Se la seconda prova dà esito conforme, Agroqualità rilascia l'autorizzazione. Se la seconda prova dà esito non conforme, Agroqualità non rilascia l'autorizzazione e provvede a segnalare l'esito negativo dei controlli analitici effettuati presso l'impianto di confezionamento all'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Per poter riprendere la lavorazione per la IGP deve essere ripetuto l'iter con un nuovo invio del modulo MDC7. I lotti sottoposti a campionamento ed analisi deve

³ Iter valido a partire dalle prove successive alla prima autorizzazione al confezionamento rilasciata il primo anno di adesione.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

essere identificati e trattenuti fino ad accertamento della conformità o in alternativa commercializzati come prodotto convenzionale.

6.9 Autocontrollo

E' responsabilità dei confezionatori, accertare in autocontrollo la rispondenza qualitativa limitatamente alle caratteristiche fisiche (peso) e visive (aspetto/colore/odore) delle produzioni ai requisiti previsti per la denominazione Pesca di Leonforte IGP. Tali caratteristiche devono essere accertate in autocontrollo su almeno il 10 % dei lotti immessi mensilmente in commercio con la denominazione Pesca di Leonforte. Il positivo esito di tali riscontri deve essere opportunamente evidenziato, con gli specifici riferimenti identificativi dei lotti di prodotto esaminati, sulla documentazione aziendale; egualmente deve essere opportunamente registrata e documentata ogni eventuale situazione di non conformità rilevata, con la relativa gestione del prodotto non conforme (p.to 7.1).

7. Gestione delle non conformità

A seguito di verifiche/controlli, effettuati lungo tutta la filiera produttiva sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto, si possono rilevare delle non conformità.

Per “non conformità” si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e di prodotto indicati nel disciplinare e nel presente dispositivo di controllo cui tutti gli operatori coinvolti nella filiera produttiva (agricoltori e confezionatori) devono attenersi per produrre e/o identificare partite di pesche come “Pesca di Leonforte” IGP. Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori sia da Agroqualità quale organismo di controllo autorizzato dal Masaf per espletare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è quello di definire le attività da svolgere per assicurare che il prodotto non conforme ai requisiti specificati nel disciplinare non sia commercializzato come IGP “Pesca di Leonforte”. A tal fine è necessario procedere ad identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera della denominazione “Pesca di Leonforte”, le modalità di gestione delle non conformità rilevate.

7.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori

Se gli operatori coinvolti nella filiera della denominazione “Pesca di Leonforte” rilevano delle non conformità relative al processo o al prodotto, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

- tenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all'interno dei requisiti di conformità;
- in caso la non conformità sia tale da non consentire il ripristino delle condizioni di conformità, fornire evidenza che il prodotto non sia stato destinato alla IGP “Pesca di Leonforte”;
- in caso, all'atto dell'immissione al consumo, emergano delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, dare evidenza che il prodotto confezionato non sia commercializzato come IGP “Pesca di Leonforte”;
- comunicare tempestivamente ad Agroqualità le non conformità rilevate e i provvedimenti presi.

7.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità

Durante i controlli di conformità gli ispettori possono osservare delle non conformità. E' loro cura stabilire se possano essere classificate come:

- ✓ **non conformità gravi:** irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto e/o la perdita dei requisiti di tracciabilità del prodotto stesso. Tali non conformità determinano il divieto di identificare i lotti di prodotto interessati come “Pesca di Leonforte”;
- ✓ **non conformità lievi:** non corrispondenza delle attività svolte che non pregiudicano la conformità della materia prima e del prodotto. Tale rilievo non pregiudica la conformità del prodotto. I lotti di prodotto interessati possono essere identificati come “Pesca di Leonforte”

Le non conformità gravi, che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da Agroqualità, sono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme che non può essere

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/2023
--------------------	--	---

destinato alla denominazione “Pesca di Leonforte. Ove necessario, si procede all'eventuale smarchiatura delle confezioni (in caso il prodotto sia stato già identificato come IGP).

Tutte le non conformità gravi saranno notificate all’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Laddove la verifica della risoluzione della non conformità grave non fosse possibile a livello documentale, sarà prevista una verifica di controllo supplementare. Tale controllo sarà aggiuntivo rispetto alla percentuale di controlli annuali prevista e dovrà comportare la verifica della rimozione delle cause delle non conformità riscontrate in precedenza, oltre alla verifica degli altri elementi di conformità. L’esito della verifica sarà verbalizzato sullo stesso modulo di non conformità rilasciato all’operatore. Il prodotto lavorato fino al rilievo della non conformità grave potrà essere utilizzato per la produzione di “Pesca di Leonforte” IGP.

8. Ricorsi

Contro le decisioni prese da Agroqualità, l’Operatore ha facoltà di fare ricorso entro trenta giorni dalla data del rilievo delle non conformità inoltrandolo, tramite raccomandata a.r. o PEC, all’Organo decidente i ricorsi, esponendo le ragioni del dissenso. Agroqualità provvede a dare conferma scritta dell’avvenuta ricezione del ricorso e rende disponibile la documentazione alla Consulta che deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Le spese relative al ricorso sono a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale tali spese sono proporzionalmente ridotte

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/23
--------------------	--	---

9. Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC3 Pesca di Leonforte "Domanda di adesione al sistema di controllo IGP Pesca di Leonforte” - Agricoltori" MDC4 Pesca di Leonforte "domanda di adesione al sistema di controllo IGP Pesca di Leonforte” - Confezionatori"	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di Agroqualità e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la IGP Pesca di Leonforte.	devono essere presentati ad Agroqualità dagli operatori della filiera
Elenco dei terreni	È allegato al modello MDC3. Contiene i dati catastali dei terreni e la loro capacità produttiva	Deve essere inviato dall’Agricoltore ad Agroqualità insieme al modello MDC3 .
MDC7 “Richiesta verifica lotti di confezionamento IGP Pesca di Leonforte”	Contiene la richiesta di procedere al campionamento di una partita di pesche per le verifiche di conformità chimico-fisiche e sensoriali al Disciplinare.	Deve essere inviato ad Agroqualità dal Confezionatore prima del confezionamento.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Pesca di Leonforte”	DC Pesca di Leonforte Rev.03 del 08/09/23
--------------------	--	---

Di seguito viene riportata la descrizione di alcuni moduli predisposti da Agroqualità come riferimento per la documentazione necessaria a dare evidenza dell'Autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in una modulistica diversa.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
Facsimile "Attività di confezionamento"	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione e rendicontazione delle attività di stoccaggio, cernita e confezionamento	deve essere tenuto a cura del Confezionatore e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva sia in sede.
Facsimile "Ricevuta conferimento pesche"	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione dei conferimenti di pesche. Contiene l'indicazione del conferitore, dell'impianto cui sono state conferite le partite di pesche, il quantitativo, etc.	deve essere fornito dal Confezionatore, che ne tiene copia e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva
Facsimile "Attività di coltivazione"	è il modulo proposto da Agroqualità per le registrazioni delle attività di coltivazione. Contiene le indicazioni relative alle particelle iscritte, alle modalità di coltivazione e di raccolta.	deve essere tenuto a cura dell'Agricoltore e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva.